

(N. 1936)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1951 (V. Stampato N. 1765)

presentato dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

(SPATARO)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 OTTOBRE 1951

Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituti di istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le Università, nelle cui aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni.

Per potere beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validità annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'Ente concessionario per tramite del competente Provveditorato agli studi: quelle delle Università e degli Istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia, in contrasto con la presente legge.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.